



NON OSI IL GIUDICE ASSolverE

Gian Domenico Caiazza

La vicenda torinese è ormai arcinota. Un marito violento sferra un pugno alla moglie che ha voluto separarsi, fratturandole lo zigomo. Mandato a giudizio per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia, all'esito di una istruttoria molto accurata (leggete la nostra Quarta Pagina) viene condannato per il primo reato ma assolto per il secondo. La condotta violenta, dicono in sostanza i giudici, risulta essersi limitata a quel pur grave episodio, mentre la denuncia di altri ripetuti atteggiamenti e fatti di maltrattamenti non ha trovato riscontro. La notizia della assoluzione travolge e cancella quella della condanna (ad una pena ridotta perché, per quello specifico reato, si è proceduto con rito abbreviato a causa di una aggravante contestata solo al dibattimento). Si scatena una reazione furibonda sui media e sui social, che giunge all'acme di una proposta (mi auguro rimasta tale) a firma della presidente della Commissione Parlamentare sul femminicidio, on. Semenzato, addirittura di convocare il giudice estensore della sentenza incriminata, perché ne renda conto ai rappresentanti del popolo (!!!).

Di fronte ad una iniziativa così sconsiderata, sconclusionata e - per dirla tutta - vergognosa, ti aspetti una settimana di sciopero proclamato in via di urgenza dall'Associazione Nazionale Magistrati, con le toghe armate di Costituzione d'ordinanza da sventolare nelle plurime assemblee distrettuali all'uopo convocate. ANM invece tace, lasciando spazio ad una tenue ed imbarazzata nota della sezione torinese, la quale accenna fuggelvolmente al rispetto della indipendenza dei giudici, per poi prendere nettamente le distanze da alcune espressioni usate dalla sentenza, considerate superflue ed inappropriate, ma soprattutto si premura di rassicurare che ci sarà l'appello, perché, insomma, a tutto c'è rimedio (il Presidente di ANM Parodi, per la cronaca, era fino a qualche settimana fa Procuratore Aggiunto a Torino, e soprattutto coordinatore Dipartimento violenza di genere e domestica). Sulla inedita convocazione davanti al Tribunale del Popolo, ne verbum quidem.

Possiamo certamente trarre alcune (amarissime) conclusioni da questa vicenda: 1) In Italia fanno scandalo solo le sentenze di assoluzione, mai quelle di condanna; 2) Ignorare ciò di cui si parla, si protesta e ci si indigna, segnatamente da parte della politica (dei social manco a dirlo), è diventata la più scontata delle regole. Direi di più, un vezzo. Non ho idea di cosa sia il reato di maltrattamenti in famiglia? Quale migliore occasione per sbraitarne. Qualcuno prova a spiegarlo? Cavilli legulei, non rompeteci le balle, la gente vuole giustizia senza tutte queste elucubrazioni avvocatesche; 3) Quanto specificamente alle sentenze, ciò che fa notizia è il linguaggio usato, non i principi di diritto affermati (giusti o sbagliati che siano). Quella sentenza scrive del marito che ha fracassato lo zigomo della moglie "come dargli torto", e non ci sarà un solo giornale che non ci farà il titolo. Che importa se l'espressione (che comunque sarebbe stato senz'altro meglio evitare) era riferita al fatto che il marito si dolesse di aver appreso per WhatsApp l'intenzione della moglie di separarsi; fa più effetto che il lettore pensi fosse riferita al pugno. 4) Il linguaggio merita censura solo se utilizzato in sentenze assolutorie. Mai letto un commento, una riflessione, una iniziativa parlamentare, o un documento di una sezione territoriale di ANM, censurare una sentenza di condanna che abbia espresso ultronei giudizi moralistici sull'imputato ("uomo senza scrupoli e freni morali", "posseduto da una insana cupidigia di denaro", o - per fare l'esempio storico di Enzo Tortora - "cinico mercante di morte"). 5) Infine, non è previsto in natura che una denuncia di maltrattamenti in famiglia o di stalking possa essere, anche solo parzialmente, non veritiera o magari strumentale alla connessa causa di separazione. Appunto: non osi il giudice assolvere.



maltrattamenti in famiglia

HANNO ASSOLTO, CRUCIFIGE!

In Italia fa scandalo solo il Giudice che assolve
Senza condanna, il processo penale è considerato un fallimento

L'intervista

LA POLITICA PRESSA I GIUDICI COLLOQUIO CON GUIDO PIFFER

Alberto de Sanctis

Lorenzo Zilletti

Le definisce «affermazioni che, se sono state effettivamente rese, lasciano sconcertati», Guido Piffer, magistrato già presidente di sezione penale della Corte d'Appello di Milano e autore di prestigiose pubblicazioni giuridiche. Stiamo parlando dell'uscita di Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, all'indomani della sentenza torinese sul caso Regna. L'onorevole di Coraggio Italia ha infatti tenuto a far sapere ai media di aver «già provveduto alla richiesta degli atti del procedimento», con l'intenzione di portare in ufficio di presidenza la richiesta di audizione dell'estensore del provvedimento.

Fraasi che incarnano il prototipo della violazione di indipendenza della magistratura, un'invasione di campo davvero esecrabile.

Segue a pag. II

Conflitto-condotta abituale

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA COS'È (DAVVERO) REATO?

Rosa Maria Vadalà

Nei maltrattamenti contro familiari o conviventi, determinante è il legame di correlazione che deve sussistere tra lo specifico contesto dell'azione (familiare-parafamiliare) ed il modo della sua realizzazione in un periodo di tempo, che può anche essere limitato. Pur non costituendo la convivenza presupposto del reato, l'integrazione di questo delitto richiede rapporti di stabile frequentazione e di solidarietà, che non possono ritenersi penalmente pregiudicati da episodi sporadici, espressione solo di atteggiamenti di contingente aggressività riferibili a reciproci litigi. Ne deriva che, ai fini dell'affermazione della responsabilità per maltrattamenti, fondamentale è, pertanto, distinguere gli episodi che, in quanto parti di una più ampia condotta abituale, sono idonei ad imporre un regime di vita insostenibile...

Segue a pag. II

Indignazione a senso unico

IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LE CARMELLE D'ANTAN

Giuseppe Belcastro

Il caso che stimola queste poche riflessioni è la sentenza di Torino che, condannato l'imputato per lesioni nei confronti della moglie e di alcuni suoi familiari, lo ha invece assolto dal più grave reato di maltrattamenti in famiglia contestatogli dalla procura. Facciamo prima la tara. In un tempo in cui cripiche alchimie giuridiche hanno determinato l'introduzione di figure di reato come il femminicidio e collazionato pene e procedure speciali in raccolte dal vivido colore carminio, non è da stupirsi che tutti i giuristi nostrani (secondo le ultime stime degli istituti statistici più accreditati quasi 60 milioni, come sempre del resto) insorgano per lo scempio, additando variamente il giudice autore del misfatto e censurando, invero da prospettive ignote, una sentenza che, impudicamente, nemmeno nascondono di non aver letto.

Segue a pag. III

L'INTERVISTA

Politica in pressing sui Giudici

Conversazione con Guido Piffer

Alberto de Sanctis
e Lorenzo Zilletti*

SEGUE DALLA PRIMA

«La ragione del mio sconcerto nasce dalla loro inconciliabilità con alcuni capisaldi dello Stato di diritto: una commissione parlamentare convoca un giudice per chiedere conto di una sua sentenza? Di fronte a questa confusione si avverte l'esigenza di rimettere "ogni cosa al suo posto"».

Siamo comuni estimatori dell'ultima fatica di Massimo Luciani...

«Infatti riconoscete la citazione. Ricordo innanzitutto che la decisione del giudice penale comporta un'attività complessa: la valutazione delle prove (per es. dell'attendibilità o inattendibilità dei testimoni); la ricostruzione del fatto e la verifica della sussistenza o insussistenza della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; la qualifica-

zione giuridica del fatto e, nel caso di condanna, la quantificazione della pena, coinvolgente la valutazione del disvalore oggettivo e soggettivo del fatto, il che implica spesso delicate scelte valoriali. È il campo dominato dal principio del libero convincimento che non si risolve in un arbitrio, perché il giudice deve dare conto di tutti i passaggi del suo ragionamento in una motivazione adeguata e coerente. Qualora la decisione non sia condivisa dalle parti, la motivazione potrà passare al vaglio di un giudice superiore ed in ultima istanza della Cassazione. Il richiamare questi principi e quindi l'indipendenza della magistratura, non significa sminuire l'importanza del corretto esercizio del diritto di critica, perché entrambi sono coesenziali: di entrambi vi è un estremo bisogno, per superare l'assurda polarizzazione tra la denigrazione ingiustificata e l'esaltazione acritica della magistratura, dovuta al fatto che spesso manca quell'onestà intellettuale che permette di superare i pregiudizi ideologici (di qualunque tipo) per poter conoscere la realtà».

Cadremmo anche noi in errore se, ignorando gli atti e non avendo assistito alla formazione della prova, volessimo dare i voti alla sentenza torinese.

«Senza entrare nel merito della decisione in questione, non si può certo dire che essa non sia sorretta da un'ampia motivazione, sicché appare non costruttiva l'affermazione di chi senza fornire alcuna motivazione sostiene che invece di assolvere per i maltrattamenti il giudice avrebbe dovuto condannare: se in coscienza egli ha ritenuto insussistente la prova di tale reato ed ha motivato tale decisione, sarà l'eventuale giudizio di appello a verificare la correttezza della decisione. Sono principi scontati di civiltà giuridica. Riguarda invece un profilo completamente diverso la stigmatizzazione del linguaggio usato in alcune frasi della sentenza, perché inutili ai fini della decisione: al riguardo vi è stato un giudizio unanime da parte di chi ha commentato la sentenza ed io condivido tale rilievo critico, perché negli atti giudiziari la continenza espositiva è irrinunciabile. Esprimendo questa valutazione critica (che peraltro riguarda un aspetto marginale della motivazione) si rimane ancora nel legittimo e utile esercizio del diritto di critica».

Principi scontati fino a un certo punto, visto il livello dell'informazione sui temi giudiziari: sembra che la materia «codice rosso» imponga per ciò solo una condanna al massimo della pena. Fuori da questo ambito, le assoluzioni passano sotto silenzio e a far clamore sono le indagini, anche molto prima dell'eventuale condanna.

«È un fenomeno noto e spesso aspramente criticato, ma senza alcun esito positivo. In casi come questo colpisce la "creazione" e l'orientamento della "indignazione" dell'opinione pubblica, senza la minima preoccupazione di ricercare e rispettare la realtà dei fatti. Questo comporta una manipolazione del senso di giustizia sostanziale, che è anche una risorsa preziosa nell'esercizio della stessa giustizia formale. Ma per non essere tradito il senso di giustizia deve basarsi su dati di realtà non manipolati, in una parola sulla verità».

Domani i giudici si sentiranno liberi di

assolvere, quando non riterranno raggiunta la prova della colpevolezza, per reati capaci di colpire il comune sentimento di solidarietà verso una tipologia di vittima (la donna, il bambino, l'anziano, il malato)?

«La domanda coglie un problema reale. Secondo la mia esperienza, una delle doti fondamentali del giudice deve essere il coraggio della decisione, che presuppone la capacità di rendersi conto e di superare non solo i condizionamenti esterni (derivanti dai molti ed eterogenei "poteri" presenti nella società), ma anche i condizionamenti derivanti dalle proprie concezioni culturali e politiche, o legate alle aspettative di carriera, ecc. Soprattutto in materie "sensibili", sulle quali si registrano radicali contrapposizioni culturali nella società, il violento attacco ad un magistrato proveniente dagli indicati poteri ed esorbitante i limiti di un corretto diritto di critica può sicuramente condizionare un magistrato, inducendolo a non prendere una decisione obiettivamente corretta per il timore (magari inconscio) delle reazioni che la decisione può suscitare. Né va dimenticato che sottili condizionamenti negativi possono riguardare anche la valutazione delle prove, per esempio dell'attendibilità di certe testimonianze. Questi condizionamenti impediscono di vedere la realtà in tutti i suoi fattori e di applicare correttamente la legge. È un lavoro su di sé che richiede la capacità di obiettivare come si sta ragionando mentre si decide e quindi di esplicitare cosa incide negativamente su tale ragionamento per contrastarlo. Una critica pacata e motivata delle sentenze può invece favorire una presa di consapevolezza da parte del magistrato delle implicazioni valoriali coinvolte nelle sue decisioni e quindi può aiutarlo a superare eventuali condizionamenti, favorendo decisioni corrette».

*Avvocati penalisti



Guido Piffer

Cos'è (davvero) il reato di maltrattamenti in famiglia

Rosa Maria Vadalà*

SEGUE DALLA PRIMA

«...da quelli, invece, che, essendo espressione di una conflittualità familiare patologica, possono anche ledere l'integrità psico-fisica di un membro della relazione, mantenendo, però, la propria autonomia rilevanza penale.

Il delitto di maltrattamenti in quanto reato abituale può essere ritenuto integrato solo nel primo caso; essendo anche a forma libera la relativa condotta incriminata richiede, inoltre, la ripetizione nel tempo di più fatti, sia commissivi che omissivi, i quali concepiti - in una visione diacronica - consistono in un'unitaria azione vessatoria tale da rendere le relazioni familiari e di convivenza mortificanti per la vittima.

La casistica giurisprudenziale indica a tal fine una variegata tipologia di atti: da quelli di violenza fisica e sessuale a forme di umiliazioni e manifestazioni di disprezzo incidenti sulla sfera morale e sull'autodeterminazione della vittima, compresa la violenza economica. Questi atti singolarmente considerati possono anche non essere punibili; acquistando rilevanza in virtù del vincolo di continuità che deve legarli. Non essendo i maltrattamenti un reato permanente, la loro realizzazione può anche essere intervallata da momenti di normalità, ma tale da infliggere alla vittima durevoli sofferenze fisiche o morali. Proprio perché non è richiesto uno stato di soggezione totale di quest'ultima, i singoli episodi avvinti dall'abitudine possono avere la loro genesi anche in paralleli comportamenti assunti dalla parte offesa. Il carattere unitario del reato impedirà, in ogni caso, di applicare l'attenuante della provocazione in quanto quello, che l'agente vorrebbe



far passare come reazione emotiva verso un fatto ingiusto subito, è in realtà espressione dell'intento di sopraffazione.

In proposito, risvolto dell'abitudine è sul piano dell'elemento psicologico la necessità che le condotte siano avvinte da un dolo unitario, quale volontà di realizzare singole prevari-

cazioni nella consapevolezza di proseguire in una attività vessatoria, già attuata in precedenza. A differenza di quanto previsto per il reato continuato, questo consapevole perseverare in condotte lesive della dignità della persona offesa non richiede anche la sussistenza di uno specifico programma crimino-

so, essendo sufficiente la rappresentazione della preesistenza delle attività vessatorie al momento della reiterazione del singolo atto. Un collante soggettivo di tal fatta va accertato con particolare attenzione, calandolo nella disamina del contesto familiare per riuscire ad operare quella distinzione, da cui abbiamo preso le mosse, ed in forza della quale la responsabilità penale per maltrattamenti non sussiste in presenza di fatti che costituiscono di per sé reato, ma non sono avvinti dal vincolo dell'abitudine in quanto costituenti la reazione o a tensioni contingenti o comunque ad un clima di vita reciprocamente intollerabile.

Di tal fatta possono essere anche le lesioni, le quali, a prescindere dalla gravità, non iscrivendosi in una più ampia e sistematica azione di sopraffazione patita dalla vittima nel rapporto con l'autore, non assumono ulteriore rilevanza penale quali atti di maltrattamenti. A questa prospettiva, nonostante il criticabile linguaggio impiegato, va ascritta la sentenza del Tribunale di Torino, da cui è ricavabile il tentativo di distinguere la conflittualità, che trasmoda in atti di aggressione isolati, dai maltrattamenti che sono, invece, la manifestazione di una relazione di asimmetria di potere e di genere, che assume rilevanza penale perché pone una delle due parti in uno stato di prostrazione e paura, incompatibile con le normali condizioni di esistenza. Solo laddove le lesioni si verificano quali conseguenza non voluta dall'agente nella realizzazione di un'abituale condotta maltrattante, saranno, se lievi, assorbite dal delitto di maltrattamenti; se gravi sarà, invece, applicato l'aggravamento di pena fissato al comma 3. dell'art. 572 c.p., il quale, prevedendo un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento, richiede - per essere costituzionalmente conforme al principio di colpevolezza - che si accerti che questo evento sia almeno prevedibile dal soggetto agente. Sussisterà invece, a prescindere dalla gravità della lesione, concorso formale tra le fattispecie previste dagli artt. 572 e 582 c.p. quando le lesioni risultano consumate in occasione, ma non strumentalmente ai maltrattamenti e con volontà di ledere.

*Ricercatrice e docente Università di Verona

INDIGNAZIONE A SENSO UNICO

IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LE CARMELLE D'ANTAN

Viviamo in un paese che si indigna a senso unico, solamente quando cioè un giudice assolve; giammai quando condanna: è una stortura

Giuseppe Belcastro*

SEGUE DALLA PRIMA

Ma questa è una tara appunto e, come tale, non la contiamo nella pesata della questione.

Poi però c'è la sostanza, il peso netto; e qui la cosa si complica perché l'obiettivo che ci siamo posti, oltre che di capire, è anche quello di provare a comunicare a chi non naviga questi mari ciò che è realmente accaduto. Per fare questo, la sentenza invece è stata necessario leggerla. E quello che la sentenza racconta – foss'anche con le indulgenze linguistiche di cui vi dice Benevieri da queste colonne – è che un collegio, nell'esercizio della giurisdizione, ha acquisito delle prove in un articolo contraddittorio e le ha raccontate ordinatamente e che, siccome queste prove hanno restituito una ricostruzione dei fatti non conforme al quadro dipinto dall'accusa in merito al reato di maltrattamenti, come la legge impone, quel collegio ha assolto l'imputato per quel reato.

Non spetta a nessuno commentare il contenuto decisorio della sentenza di un processo pendente e men che mai a chi, nemmeno avendone le competenze, non abbia contezza perfetta degli atti processuali; e poiché anche noi difettiamo di almeno uno dei due requisiti, non la commentiamo, ché finiremmo col fare il gioco del nemico. Ma gli eventi che hanno ruotato attorno alla decisione invece vogliamo commentarli almeno un poco, perché raccontano molto dell'umore del discor-



so pubblico sulle cose della giustizia. Raccontano, ad esempio, che viviamo in un paese che si indigna a senso unico, solo quando cioè un giudice assolve; giammai quando condanna, salvo, in questo caso, per la ritenuta scarsità della pena. E di questa stortura non possiamo che trovare una radice (almeno una) nella narrazione distorta che della giustizia si è offerta e si continua imperterriti ad offrire alla collettività, una narrazione fatta di colpevoli che l'hanno fatta franca, di anni di galera come di pause sabbatiche di riflessione, di avvocati prezzolati il cui unico scopo è buttare la palla in tribuna, di pubblici ministeri paladini della giustizia e di giudici, appunto, che se non concordano con l'accusa meritano aspra censura. Raccontano pure, per dirne un'altra, che la

maturità politica sul tema della giustizia è da noi all'anno zero, ibernata dal senso comune corrente (il buon senso, passato dalla paura al terrore, è scappato proprio), il quale, radicalizzati sociologicamente i ruoli della vittima e del carnefice, ha poi preteso di proiettarli così come sono anche nel processo penale, prima ancora che i fatti siano accertati. È dunque quasi naturale che se una sentenza viola quel canone acquisito si arrivi a immaginare la convocazione in Parlamento del giudice che la ha emessa perché ne renda conto. Non stupiamoci però, perché nell'anno zero appunto, è normale che non si percepisca il baratro nel quale si rischia di cadere perdendo l'equilibrio sul sottilissimo crinale che separa due poteri dello Stato.

Raccontano – infine, ma solo per ragioni di



Il Macaron

MARTINA SEMENZATO:
coraggio, (povera) Italia!

L.Z.

spazio – che la tutela della giurisdizione può diventare un concetto vago, declinabile alla bisogna con robustezza varia: dal calcestruzzo della barricata contro la separazione delle carriere, al muro a secco, basso e traballante, eretto con qualche titubanza dalla giunta sezionale Piemonte e Valle D'Aosta di ANM – quella nazionale non è proprio pervenuta – in un tiepido comunicato che presagisce addirittura gradi successivi del giudizio, poi puntualmente confermati da Cesare Parodi, coordinatore del dipartimento della procura di Torino che ha investigato sul caso, in diretta televisiva. Che sia pure il presidente dell'ANM pare non conti.

E così, a difendere, non la sentenza – che, ripetiamo, non si commenta negli approdi – ma la giurisdizione in sé come caposaldo della convivenza civile e, con essa, la piena autonomia di chi la esercita, resta – guarda tu a volte le cose della vita! – la Camera penale di Torino e l'Unione delle Camere Penali italiane; insomma, gli avvocati. Quegli stessi strani figure che prospettano la necessità delle carriere separate, anche per garantire che il presidente di ANM, un pubblico ministero, possa dire ciò che vuole e quando vuole mentre il giudice che ascolta, nello stesso momento, possa infischiarne. D'altro canto, messa così, hai voglia a girare video e mandarli sui canali social, le barricate ideali di ANM di fronte alla separazione delle carriere acquistano un sapore artificiale, come i coloranti nelle caramelle di quando eravamo ragazzini, che ci sembravano buonissime, ma facevano male, anche se nessuno l'aveva ancora capito.

*Avvocato penalista

Iacopo Benevieri*

Il Giusto Processo e il giusto linguaggio

La recente sentenza del Tribunale di Torino, che assolve dall'ipotesi di maltrattamenti e condanna per lesioni, qui interessa non per l'esito ma per il suo lessico. Il punto, prima ancora del diritto vivente, è la lingua in cui il diritto si manifesta: quando il registro tecnico scivola in quello morale, la motivazione cessa di essere una lastra trasparente e diventa specchio deformante, capace di polarizzare l'opinione pubblica e di logorare la fiducia nella giurisdizione. Partiamo dall'ovvio che, in quanto tale, merita d'esser ripetuto: in un ordinamento fondato sulla separazione dei poteri, non c'è spazio per l'onda d'urto dell'indignazione mediatica che pretende di convocare il singolo magistrato al banco degli imputati dell'opinione pubblica, né per pressioni parlamentari indirizzate alla persona del giudice estensore. Simili pratiche, più che critica, somigliano a un'intimidazione simbolica che insidia l'autonomia della giurisdizione. E tuttavia la radice della polarizzazione non nasce dal nulla: quando la motivazione abbandona l'analisi giuridica e imbecca la via del giudizio morale, introduce una torsione che funge da innesco. Il lessico etico, insinuandosi nella trama argomentativa, diventa miccia: scalda gli animi, offre ai titoli e ai social un perfetto detonatore emotivo e sposta il baricentro dall'accertamento probatorio al pregiudizio. La fondatezza della decisione, com'è fisiologico, sarà verificata nei gradi successivi. Saranno le parti a contrapporsi, i giudici superiori a verificare la tenuta argomentativa rispetto alle prove. Qui però interessa la qualità del linguaggio, che dovrebbe restare logico, sobrio, verificabile. Quando si colora di giudizi di valore, si producono due effetti nocivi: alterare la percezione dei fatti e sottrarre le premesse alla confutazione razionale. Un dato, fra i molti possibili forniti dal lessico della sentenza, illumina la questione: l'aggettivo "brutale", usato per qualificare il modo in cui la persona offesa ha comunicato la volontà di sciogliere il legame con un messaggio WhatsApp dopo quasi vent'anni di convivenza. "Brutale" non misura un illecito né un nesso probatorio; appartiene alla

costellazione semantica del biasimo morale. Inietta nella motivazione un ammonimento paternalistico: non solo espone, ma suggerisce "il modo giusto" di stare al mondo, trasformando la sentenza in un sermone. Che la qualifica colpisca la persona offesa e non l'imputato non attenua il problema: in entrambi i casi si oltrepassa il confine del giuridico per entrare nel foro dell'etica.

Coerenza vuole che il metro sia unico: abbiamo già censurato etichette come "orda" o "branco" rivolte agli imputati e abbiamo criticato provvedimenti che descrivevano l'indagato come "avidio" o "spregiudicato faccendiere" (come accaduto assai recentemente in occasione di una nota vicenda giudiziaria milanese): si tratta di marchi morali che mostrificano l'identità e rimpiazzano le categorie giuridiche. Con eguale nettezza occorre respingere oggi l'attribuzione di "brutale" alla persona offesa. Sullo sfondo campeggia un principio unico e indiviso: il linguaggio della giurisdizione non può travestirsi da sermone, né per stigmatizzare l'imputato né per biasimare la persona offesa. In entrambi i casi la magistratura abbandona il terreno del diritto, il giardino del giusto processo, per inoltrarsi nella boscaglia delle virtù e dei vizi. E non è il suo Foro.

Il tema è antico. Il modello processuale dell'Inquisizione medievale codificò un lessico deliberatamente demonizzante per rappresentare l'eretico come natura deviata: in quel periodo fu sperimentato per la prima volta il linguaggio per stigmatizzare, non per garantire. Quando quel vocabolario filtra ancora oggi nelle motivazioni, ne riaffiora la genealogia: la parola smette di essere bisturi analitico e diventa pastorale; e con il pastorale, lo sappiamo, non si incidono i fatti, si pascolano le coscienze. Da qui un punto teorico: il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) è anche canone linguistico. Un processo è "giusto" quando è sorretto dalla sobrietà delle parole, da un lessico che resti strumento di garanzia e non esercizio del Foro "interiore". Il linguaggio è parte dell'argomentazione: deve consentire falsificazione, controprova, confutazione nei gradi successivi. Come



insegnano Perelman e Olbrechts-Tyteca, il lessico morale è "impermeabile": sottrae l'argomento al confronto e rende opaca la discussione.

Ne deriva un doppio imperativo. Sul piano metodologico: restituire alla sentenza la sua funzione di garanzia linguistica, fatta di proposizioni controllabili, di lemmi che discriminano tra lecito e illecito, tra provato e non provato, evitando di valutare nobiltà dei sentimenti o eleganza dei comportamenti. Sul piano istituzionale: difendere il linguaggio tecnico significa difendere la giurisdizione. Un lessico asciutto e giuridicamente orientato è scudo contro le pressioni esterne e contro gli attacchi, improvvisi e pericolosi,

che in queste ore provengono dalla politica e dall'opinione pubblica. La misura delle parole sottrae il giudice al tribunale dell'emotività, restituisce il processo al diritto e, in ultima analisi, custodisce la separazione dei poteri. Ecco perché non è questione di assoluzioni o condanne, materia del perimetro sacro dell'aula, delle parti e del giudice naturale, ma di metodo: usare un linguaggio che sia garanzia, impermeabile ai giudizi di valore morale e culturale. Solo così la sentenza potrà essere, davvero, espressione del giusto processo e non miccia della contesa sociale.

*Avvocato penalista

LA SCHEDA DEL PROCESSO



Maltrattamenti contro coniuge e figli? Le tappe del caso al Tribunale di Torino

Laura Finiti*

Imputazione: reato di maltrattamenti contro familiari in danno della coniuge e dei figli minorenni e reato di lesioni personali.

Le date:

2022 – a seguito della presentazione di una denuncia, la Procura di Torino iscrive C. P. nel registro delle notizie di reato e avvia l'attività di indagine volta all'accertamento delle ipotesi di maltrattamenti e lesioni personali commesse in danno dei familiari.

2023 – inizia il processo penale a carico di C. P.

2025 – il Tribunale di Torino assolve l'imputato dal reato di maltrattamenti aggravati (l'imputazione più grave) con formula piena «perché il fatto non sussiste» ritenendo che la condotta contestata a C. P. non avesse natura abituale, dal momento che risulterebbe accertato un unico episodio lesivo in danno della coniuge; al contempo, i Giudici ritengono provato il reato di lesioni personali, consistito nello sferrare un violento pugno alla moglie, cagionandole una malattia giudicata guaribile in almeno 40 giorni e cagionandole altresì un indebolimento permanente della vista. Conse-

guentemente, C. P. viene condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alla moglie. Il condannato, inoltre, per godere della sospensione condizionale della pena, avrà l'obbligo di partecipare con cadenza almeno bisettimanale e superare con esito favorevole entro cinque anni, uno degli specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti, nonché corrispondere un'anticipata corresponsione di denaro alla coniuge pari ad euro 20.000.

*Avvocato penalista

La sentenza oltre i titoli che gridano allo scandalo Dal clamore mediatico alla realtà processuale

Non un'assoluzione totale, ma una condanna per lesioni e al risarcimento: il Tribunale ha escluso i maltrattamenti per mancanza di prove, ritenendo inattendibile il racconto della parte civile

Marianna Caiazza*

“Aggredi la ex: assolto per i maltrattamenti”.

Torino: niente carcere per l'uomo che ha sfigurato l'ex moglie”.

“Massacrata di botte dall'ex, assolto perché andava compreso”.

Ecco il tenore delle notizie di stampa da una settimana a questa parte sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in composizione collegiale lo scorso 4 giugno. Ma cosa c'è scritto davvero nelle 18 pagine del provvedimento che avrebbe consentito – stando ai quotidiani, alla politica e alla vox populi – ad un criminale di farla franca? Per i non addetti ai lavori, qualche premessa è doverosa. Il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) sanziona con una pena gravosa (da 3 a 7 anni di reclusione, quella base) chi compie una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro di un familiare. Si tratta, quindi, di un comportamento abituale, motivo per cui un singolo episodio non costituisce maltrattamento (potrà avere, eventualmente, rilievo penale autonomo sotto diversa fattispecie). Ogni fatto denunciato, poi, deve essere provato, e non basta la parola della presunta vittima, soprattutto quando questa – ce lo dice una giurisprudenza granitica – si è per scelta costituita parte civile nel processo penale, perché da quel momento è portatrice di una pretesa economica (quasi 100mila euro la richiesta fatta nel caso che ci occupa).

Con queste premesse, quel che è accaduto nel processo di cui si discute è che per il Tribunale la verifica di credibilità della versione della parte civile ha dato esito negativo, e poiché questa non era sorretta da riscontri esterni, è mancata la prova dei maltrattamenti. Sia chiaro, l'imputato non è stato assolto da ogni accusa: 1 anno e 6 mesi di reclusione più il risarcimento della parte civile (ridimensionato rispetto ai 100mila euro, certo, ma sempre con 20mila euro solo di condanna provvisoria) per le lesioni; quanto ai maltrattamenti, invece, il fatto non sussiste. Non regge l'imputazione formulata dalla Pubblica Accusa secondo cui, da quando la moglie aveva comunicato all'imputato la volontà di separarsi, questi avrebbe “scatenato l'inferno” (sono le parole della parte civile): insulti irripetibili, minacce di morte (per lei e per i due figli minori), aggressioni fisiche continue durante le discussioni ormai quotidiane. Non regge perché per i giudici troppe cose non tornano.

Per stessa ammissione dell'ex moglie, il rapporto con l'imputato è stato ineccepibile per oltre 16 anni; “poi siamo arrivati durante il Covid e praticamente diciamo che in quel periodo io mi sono disinnamorata di lui dopo tutte queste cose qui che non soppor-



tavo più”. Secondo la donna, la scelta di separarsi dal marito avrebbe fatto aumentare le discussioni; circostanza che appare però al Tribunale tutt'altro che singolare: “La parola scelta dalla parte civile è infatti ‘discussione’, e la discussione, all'interno di un nucleo familiare che si sta sfaldando, non è nulla di anomalo o penalmente illecito, ma costituisce l'ovvia normalità”. Gli episodi di maltrattamenti denunciati dall'ex moglie vengono puntualmente smentiti. L'aggressione al figlio maschio (“avrebbe quasi strozzato il figlio afferrandolo per il collo in un momento di pura follia”) è ridimensionata non solo dall'imputato (“Stava purtroppo prendendo a calci tutta la casa... e allora per fermarlo e per calmarlo l'ho preso per la maglietta”), ma dalla stessa donna nella sua prima deposizione dinanzi alla Polizia (“Ha poi immobilizzato F. contro il muro tenendolo per il petto dicendogli che doveva calmarsi perché era un videogiochi e non la realtà”).

Quelle che vengono descritte come periodiche umiliazioni inflitte dal padre al figlio (costretto a qualificarsi con l'epiteto di “coglione” secondo la moglie) sono invece, per l'imputato, un gioco goliardico di reciproche canzonature, e tutt'altro che un maltrattamento. Tanto che, osserva il Tribunale, non v'è mai stato risentimento del figlio nei confronti del padre, e solo e sempre un forte legame, come ammesso dalla stessa parte civile e dalla figlia. E allora per i giudici

“risulta evidente la tendenza della donna a trasfigurare episodi che fanno parte dei consueti rapporti familiari in insopportabili soprusi di elevata frequenza”. Le aggressioni fisiche alla moglie, poi, vengono ridotte per ammissione della donna ad un unico episodio: “Mi è successo di prendere uno schiaffo con una spinta, in volto”.

Anche la deposizione di R.P., madre della persona offesa e dirimpettaia di quest'ultima, appare al Tribunale contraddittoria e vaga: “Non ha mai detto di aver udito urla minacciose del P. o di aver percepito gli esiti di qualche gesto violento (rumori, danni visibili a persone o cose, ecc.). Il famoso ‘inferno’, che a detta della R. si era scatenato dopo agosto 2021, la P. non lo avvertì mai”. La conclusione, quindi: il resoconto della moglie è “largamente inattendibile”, con la conseguenza che non c'è prova di maltrattamenti abituali a danno della persona offesa o dei suoi familiari. Arriva invece la condanna per l'unico episodio di rilievo penale, ma ancora una volta non si accoglie la ricostruzione della moglie, che lo inquadra in un gesto di pura ed incomprensibile follia. Questi i fatti, secondo il Tribunale: la donna aveva una nuova relazione, forse nata già durante il matrimonio. C.P. aveva lasciato la casa familiare, ma il figlio gli aveva un giorno confidato “di aver assistito dentro casa ad atti sessuali della madre con il nuovo compagno” (con parziale ammissione del minore anche alla psicologa della ASL); di

qui l'inizio di un litigio via via più concitato ed infine, al culmine dell'ira, un violento pugno sferrato dall'imputato al volto della parte offesa. Il Tribunale dedica qualche pagina a questo episodio, ma non per giustificare il gesto: la condanna c'è, e non è lieve. Lo fa per riportare ancora una volta il centro su quello che è il vaglio penale: la solidità dell'accusa, la sussistenza o meno di tutti gli elementi del reato, la gravità dello stesso e tutte le circostanze che possono essere utili a quantificare la pena e a riconoscere o meno alcuni benefici nell'eventualità di una condanna.

È con questo fine che va letta la ricostruzione dei giudici: “Se si descrive l'accesso d'ira dell'imputato in data 28.7.2022 come un qualcosa di immotivato e inspiegabile (ciò che la parte civile ha fatto nel corso del suo esame), ecco che il P. finirà per apparire come un pericoloso squilibrato, capace di ripetere indefinitamente e imprevedibilmente gesti violenti”. Ritenuto, invece, che si tratti di un episodio isolato, il reato sussiste, ma la pena può essere sospesa; sospensione condizionata, beninteso, al pagamento della provvisoria di 20mila euro ed allo svolgimento di specifici corsi di recupero presso Enti o Associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per simili reati.

*Avvocato penalista